

STATUTO SOCIALE

della

"SCAPIGLIATO S.R.L."

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

La denominazione della Società è **"SCAPIGLIATO S.R.L."**.

1.2 Sino a quando il Comune di Rosignano Marittimo ha, anche a mezzo di società da esso controllate, la qualifica di socio, è esclusa la partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte da norme di legge, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Art. 2 Oggetto sociale

2.1. - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione e la manutenzione del Polo Impiantistico di Scapigliato appartenente al Comune di Rosignano, compresi gli impianti ad esso strumentali e complementari per il recupero dei flussi di raccolta differenziata e dei materiali di scarto, destinato al trattamento e smaltimento dei rifiuti. Tale attività sarà svolta secondo le normative vigenti e con le autorizzazioni rilasciate secondo le predette normative, perseguendo, anche mediante l'innovazione tecnologica dei processi e degli strumenti, la piena sostenibilità ambientale, il recupero ambientale delle aree di discarica esaurite o dimesse, lo sviluppo socio-economico del territorio, il risparmio energetico e garantendo l'igiene, la salute pubblica e la tutela naturalistica ed ambientale del territorio stesso;

b) la gestione della manutenzione delle aree a verde pubblico presenti nel territorio del Comune di Rosignano M.mmo ivi compreso lo sfalcio ed il taglio della vegetazione lungo la viabilità, attraverso la realizzazione delle opere di giardinaggio, rasatura dei tappeti erbosi e decespugliamento, manutenzione delle aiuole fiorite, delle fioriere e non, messa a dimora di alberi, arbusti e fioriture, controllo dello stato fitosanitario e statico delle piante, potatura e taglio di siepi ed arbusti, potatura e taglio di alberature ad alto fusto, attività comprese nelle prescrizioni tecniche del servizio affidato, manutenzione impianti d'irrigazione fontane, reperibilità h24 per interventi di emergenza, attività di disinfestazione".

La Società deve garantire, e dunque costantemente verificare, che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Amministrazione Comunale e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società stessa. Nel compimento del proprio oggetto sociale la Società

assicura, rispetto al mercato di riferimento, condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Art. 3 (Sede della società)

3.1 - La Società ha sede nel Comune di Rosignano Marittimo.

3.2 - Solo previo parere positivo o proposta dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 4 (Domicilio dei soci)

4.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro soci" volontario ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

4.2 - E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 (Durata della società)

5.1 - La durata della società è fissata al 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui al successivo art. 16.

5.2 - A ciascun socio spetta il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento comunque non prima di anni cinque dalla costituzione della società, con un preavviso di 180 giorni, in base alle modalità previste dal successivo art. 20.

Art. 6 (Capitale sociale e conferimenti)

6.1 - Il capitale sociale è fissato in Euro 2.994.000,00 (duemilioninovecentonovantaquattro virgola zero zero).

6.2 - Il capitale è diviso in quote ed i conferimenti sono disciplinata secondo le modalità previste dal codice civile all'art. 2464.

Art. 7 (Aumento del capitale sociale)

7.1 - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili)

a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 16 e fatto salvo il rispetto del precedente art. 1, comma 2.

7.2 - La delibera dei soci di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.3 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di sottoscrizione).

I soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

L'aumento di capitale deve essere qualificato scindibile o non scindibile. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481 bis, comma 3 del codice civile per le sottoscrizioni parziali nonchè il rispetto del precedente art. 1, comma 2.

7.4 - In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

Art. 8 (Riduzione del capitale sociale)

8.1 - Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 16.

Art. 9 (Finanziamenti dei soci)

9.1 - I soci pubblici non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società nel caso in cui la stessa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

9.2 - Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

9.3 - Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e

la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui all'art. 9, co. 1.

Art. 10 (Partecipazioni e diritti sociali)

10.1 - La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a un Euro o a multipli di Euro 25 (venticinque).

10.2 - E' possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

10.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 11 (Contitolarità, pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni)

11.1 - In caso di contitolarità di una partecipazione, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

11.2 - Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni trova applicazione l'art. 2352 del codice civile. In deroga al predetto articolo 2352 c.c. nell'ipotesi di pegno e di usufrutto il diritto di voto spetta al socio.

Art. 12 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

12.1 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili previa decisione unanime dei soci pubblici, da assumere previa deliberazione dei propri organi di indirizzo e controllo da recepire in specifica e successiva assemblea della società. E' prevista l'incedibilità delle quote a terzi privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del presente atto. E' comunque salvo il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 c.c.. In tal caso il diritto di recesso non può essere esercitato prima del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.2 - Nel caso in cui l'assemblea approvi il trasferimento di quote ad altri soci, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, è riconosciuto ai soci pubblici che restano in società l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto della quota oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2469 del c.c.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, tramite lettera raccomandata A.R., nei dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire ad altri soggetti la partecipazione offerta in vendita pur nel rispetto dell'art. 1, comma 2;

i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e, secondo le modalità sopra indicate, l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro trenta (30) giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente.

j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ed anche in caso di costituzione di usufrutto;

k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di sottoscrizione previsto all'art. 7;

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte)

13.1 - Le partecipazioni sociali detenute dai soci privati sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, salvo la verifica del rispetto della normativa vigente in ordine ai requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alle prestazioni per cui la società è stata costituita.

13.2 - Nel caso in cui le condizioni di cui al precedente comma non siano verificate, l'assemblea dei soci deve attivare le procedure di esclusione del socio ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 14 (Decisioni dei soci)

14.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno degli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) La nomina dell'organo di controllo previsto dall'art. 2477 del c.c.

d) le modifiche del presente atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile;

g) le decisioni afferenti al successivo comma 4.

Con riferimento alla gestione della società competono ai soci i poteri indicati al successivo art. 17.

14.3 - Non possono partecipare alle decisioni dei soci, sia nelle forme previste dal successivo art. 15 che nelle forme indicate dal successivo art. 16, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.4 - L'assemblea dei soci delibera, inoltre, in merito:

a) all'approvazione del budget economico preventivo triennale redatto secondo la disciplina civilistica di competenza economica, presentato dall'organo di amministrazione in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci pubblici anche

in merito a quanto previsto dall'art. 19, co. 5 del D.Lgs. 175/2016, integrato da una relazione sulla gestione atta ad evidenziare la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico nel tempo, all'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, all'attuazione dell'oggetto sociale ed al rispetto dei contratti stipulati con gli stessi, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri ivi compresi gli indirizzi di cui al predetto D.Lgs. 175/2016.

Tali documenti, approvati di norma entro il 30 novembre di ogni anno con oggetto il triennio successivo e secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività dell'organo amministrativo.

b) all'acquisizione e alla dismissione dei beni immobili;

c) all'acquisizione e alla dismissione di partecipazioni in Società, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;

d) all'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;

e) all'approvazione entro il 31/07 di ogni anno di un report di rendicontazione infra-annuale, redatto dagli organi amministrativi, contenente una relazione sullo stato di attuazione di quanto programmato alla lettera a) al fine di monitorare l'andamento della gestione societaria in corso di esercizio.

14.5 L'assemblea dei soci delibera, anche in termini di indirizzo dell'attività gestionale, sulle materie oggetto di segnalazione da parte della commissione tecnica prevista dal contratto di concessione approvato con deliberazione consiliare n. 112 del 16 luglio 2015 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)

15.1 - Si applica l'art. 2479 c.c. in merito alle decisioni dei soci. In parziale deroga comunque quanto previsto ai numeri da 1 a 5 dell'art. 2479 c.c. queste decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare ex art. 2479 bis c.c. con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 16 del presente atto costitutivo. Le decisioni possono essere assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.2 - Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale.

15.3 - Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere a cura dell'organo amministrativo apposito documento scritto, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione
- la menzione del parere del Collegio sindacale (del Revisore), ove nominato
- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci astenuti o contrari e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento scritto recante le indicazioni suddette deve essere allegata una attestazione di conformità dell'organo amministrativo.

La decisione assunta dai soci con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della stessa. La corrispondenza della trascrizione alla decisione adottata deve essere verificata da un Amministratore e da almeno un socio che a tal fine appongono la loro firma autografa in calce alla trascrizione stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni può essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei soci contestualmente all'assunzione della stessa. In tal caso non necessita la verifica dell'Amministratore e di almeno un socio.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione del socio è effettuata con firma autografa.

15.4 - Se la decisione viene assunta previo consenso dei soci espresso per iscritto deve essere redatto a cura dell'organo amministrativo un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, deve essere trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci, i quali entro i sette giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione del socio e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno il socio può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione da parte del socio entro il termine suddetto equivale a parere favorevole. In caso di

somma urgenza dichiarata dall'organo amministrativo la dichiarazione di cui prima dovrà essere rilasciata entro giorni tre.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento. Ai fini della decisione dei soci assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione del socio è considerata valida se viene rilasciata in forma scritta.

L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'assunzione della decisione l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione ai soci di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascuno dei soci
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun socio alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La corrispondenza dell'attestazione riportata nel Libro delle decisioni dei soci alla decisione assunta è verificata da un amministratore e da almeno un socio che a tal fine provvedono ad apporre la loro firma autografa in calce all'attestazione stessa.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

15.5 - Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

15.6 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale.

Art. 16 (Decisioni dei soci tramite assemblea)

16.1 - Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, in tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

16.2 - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

16.3 - L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo (o da uno dei suoi componenti) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea tramite posta elettronica certificata, ovvero in caso di urgenza, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 - Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

16.5 - L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori e i sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

16.6 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in caso di assenza o di impedimento di questi.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

16.7 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.8 - Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultino tali dalle risultanze del Registro delle Imprese.

16.9 - Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta. La delega deve essere conservata agli atti della società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

16.10 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il voto deve essere palese.

16.11 - Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal

segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera.

16.12 - L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.

Art. 17 (Amministrazione della società)

17.1 - La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. Qualora la normativa vigente consenta la nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è costituito da tre componenti. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuato nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. In caso di presenza di consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. E' esclusa la facoltà di nominare un vicepresidente. E' fatta salva la possibilità di attribuire tale carica quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,

senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a qualunque titolo. Non è comunque consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

17.2 - Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. La nomina degli amministratori è comunque subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di società a controllo pubblico.

17.3 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea nomina anche il presidente del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

17.4 - Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo può nominare fra i suoi componenti un solo Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; predetto Consiglio può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'Assemblea.

17.5 - In materia di proroga e competenze degli organi di amministrazione della società si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.

17.6 - All'organo amministrativo è attribuita la gestione della società; a tal fine l'organo amministrativo può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, pur nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione di cui al precedente art. 14, comma 5, ad eccezione di quei soli atti e operazioni che la legge e il presente atto riservano espressamente ai soci. La nomina di direttori, procuratori e institori compete all'organo amministrativo.

Il compimento di uno degli atti indicati in assenza della preventiva e obbligatoria autorizzazione dei soci unitamente al mancato rispetto di predetti indirizzi dà luogo a responsabilità degli amministratori e rappresenta giusta causa per la loro revoca.

17.7 - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con

delibera assembleare, nel rispetto delle normative vigenti in materia. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Se la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche è determinata dall'assemblea dei soci, sentito il parere dell'Organo di Controllo. Vige, comunque, il divieto di istituire organi diversi da quelli previste dalle norme generali in tema di società.

17.8 - Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni di tale organo possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto oppure con delibera collegiale. Tuttavia, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni deve essere assunta con delibera collegiale del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

17.9 - Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere apposito documento scritto da parte dell'amministratore proponente, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto, le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, ove nominato
- l'indicazione degli amministratori consenzienti in via verbale
- l'indicazione degli amministratori astenuti o contrari in via verbale e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento deve essere allegato l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, in modo che gli amministratori possano prenderne visione.

La decisione assunta dagli amministratori con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dello stesso organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre quindici giorni dall'adozione della stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta

direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori contestualmente all'assunzione della stessa.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione dell'amministratore è effettuata con firma autografa.

17.10 - Se la decisione viene assunta previo consenso degli amministratori espresso per iscritto deve essere redatto un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, è trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti gli amministratori, i quali entro i tre giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società specifica dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione dell'amministratore e la sottoscrizione dello stesso. L'amministratore deve motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni agli amministratori devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai fini della decisione degli amministratori assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione dell'amministratore è considerata valida se rilasciata in forma scritta.

L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni degli amministratori l'indicazione:

dell'avvenuta trasmissione agli amministratori di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,

- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascun amministratore
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun amministratore alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

17.11 - In caso di deliberazione collegiale, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo
- c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 15 giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

17.12 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società ai sensi dell'art. 2476 del codice civile.

17.13 - Al fine di garantire la gestione ed un controllo effettivo e pervasivo sulla Società da parte dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, assicurano la permanente informazione ai Soci sulle svolgimento delle attività.

In particolare, gli organi amministrativi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni del presente atto, provvedono a:

- a) inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tutte le convocazioni del Consiglio stesso, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;
- b) comunicare ai Soci, almeno semestralmente, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso e l'elenco delle decisioni adottate;
- c) comunicare ai Soci ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di indirizzo e controllo della Società o al rispetto degli adempimenti di legge.

Art. 18 (Organo di controllo)

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge, che esercita anche la revisione legale dei conti.

In alternativa o in aggiunta all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione.

All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Art. 19 (Recesso del socio)

19.1 - Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

19.2 - Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle imprese,

esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

19.3 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473, comma 3 del codice civile e succ. modifiche.

19.4 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2473 comma 3 del codice civile.

19.5 - Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere proporzionalmente alle quote di partecipazione ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 20 (Esclusione del socio per giusta causa)

20.1 - E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile.

Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:

- qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva
- quando il socio sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporale dai pubblici uffici
- quando si verificano le condizioni di cui all'art. 13 del presente Statuto.

20.2 - L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi del precedente art. 16.

20.3 - Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

20.4 - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite

raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può attivare formalmente il collegio arbitrale di cui al successivo art. 24 relativo alla clausola compromissoria affinché si pronunci in merito all'esclusione. Il ricorso all'arbitro sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 25 su domanda dell'altro socio.

20.5 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 21 (Bilancio)

21.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2013. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

21.2 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

21.3 - Gli amministratori predispongono annualmente una relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a chiusura dell'esercizio sociale, da allegare quale parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio, e provvedendo alla sua pubblicazione contestualmente allo stesso. Tale relazione deve, inoltre, contenere la rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'art. 14, comma 5, con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale nel tempo.

21.4 - La società adotta un sistema di contabilità separata conforme a quanto previsto all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 22 (Utili)

22.1 - Una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere sempre destinata a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La residua parte degli utili netti va ripartita tra i soci, salvo diversa scelta in sede di delibera assembleare.

22.2 - La decisione/deliberazione dei soci che approva il

bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

22.3 - Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 23 (Scioglimento e liquidazione)

23.1 - La società si scioglie per le cause di legge, nonché in caso di richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

23.2 In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o disposta da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dal precedente art. 16:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del codice civile.

ARTICOLO 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Ogni controversia, salvi i divieti di legge, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei commercialisti.

24.2 L'arbitro deciderà, con lodo non impugnabile secondo equità. Tuttavia l'arbitro deciderà con lodo impugnabile secondo diritto quando per decidere ha conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

24.3 Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

24.4 Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e, comunque, in generale tutte quelle la cui risoluzione, per disposizione di legge, non può essere rimessa al giudizio di arbitri.

24.5 Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 25 (Spese)

25.1 - Tutte le spese del presente atto e quelle eventuali di modifica ad esso conseguenti sono a carico della società.

Art. 26 (Libro soci volontario)

26.1 - Il libro soci indicato nel presente statuto, è un

libro volontario ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche gli indirizzi di fax o posta elettronica e gli altri recapiti comunicati dai soci, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Gli effetti delle annotazioni sul libro soci volontario sono quelli indicati nel presente atto.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

27. (Normativa applicabile)

27.1 - Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. Nel caso, per intervenute modificazioni normative dovessero modificarsi la numerazione degli articoli di codice civile richiamati nel presente atto costitutivo, si fa riferimento a quelli nuovi introdotti dalla modificazione regolanti la disciplina qui richiamata.

il sottoscritto Giari Alessandro, nato a Castellina marittima (PI) il 19/12/1953 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014